

PROVINCIA DI LATINA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Deliberazione Assemblea dei Sindaci N° 10 DEL 15 SETTEMBRE 2015

0

Regolamento per il Funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Latina

ART. 1 – OGGETTO

1. L'Assemblea è organo della Provincia unitamente al Presidente della Provincia e al Consiglio Provinciale ed esercita funzioni, poteri e prerogative stabilite dalla legge e dallo Statuto ai sensi dell'art. 1, comma 54 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*.
2. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte della circoscrizione territoriale della Provincia di Latina:

- 1) Aprilia;
- 2) Bassiano;
- 3) Campodimele;
- 4) Castelforte
- 5) Cisterna;
- 6) Cori;
- 7) Fondi;
- 8) Formia;
- 9) Gaeta;
- 10) Itri;
- 11) Latina;
- 12) Lenola;
- 13) Maenza;
- 14) Minturno;
- 15) Monte San Biagio;
- 16) Norma;
- 17) Pontinia;
- 18) Ponza;
- 19) Priverno;
- 20) Prossedi;
- 21) Roccagorga;
- 22) Roccamassima;
- 23) Roccasecca dei Volsci;
- 24) Sabaudia;
- 25) San Felice Circeo;
- 26) SS. Cosma e Damiano;
- 27) Sermoneta;
- 28) Sezze;
- 29) Sonnino
- 30) Sperlonga;

- 31) Spigno Saturnia;
- 32) Terracina;
- 33) Ventotene.

2. Qualora a seguito di specifici provvedimenti legislativi, dovessero essere annoverati ulteriori Comuni nella circoscrizione territoriale della Provincia gli stessi si aggiungeranno di diritto all'elenco dei Comuni di cui al comma precedente.

ART. 3 - POTERE DI DELEGA

1. In caso di impossibilità o impedimento, al fine di partecipare alle singole riunioni dell'Assemblea ciascun Sindaco può delegare la rappresentanza, di volta in volta, esclusivamente da un assessore o consigliere comunale del proprio comune.

2. Laddove il Comune sia retto da un Commissario straordinario la rappresentanza del comune è esercitata dallo stesso, che in caso di impedimento potrà delegare un proprio rappresentante.

3. Il Presidente della Provincia partecipa anche come sindaco del suo Comune a meno che non abbia delegato ovvero ne abbia fatto registrare l'assenza.

4. La delega deve risultare per iscritto e in essa deve essere indicato il nominato del delegato e la seduta per la quale si è inteso delegare.

ART. 4 - DURATA DELLA CARICA

2

1. I sindaci dei comuni appartenenti alla provincia sono componenti dell'Assemblea dalla proclamazione fino alla cessazione dalla carica di sindaco per scadenza naturale del mandato o per altra causa stabilita dalla legge.

ART. 5 - SEDE E SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Sindaci ha sede presso gli Uffici della Provincia sita in Latina, Via Costa n. 1, ove le sedute, di regola, si svolgono.

2. Per motivate necessità, le sedute dell'Assemblea possono, altresì, svolgersi in altro luogo, presso le sedi distaccate della Provincia o presso le sedi dei Comuni.

3. Le sedute sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con provvedimento motivato del Presidente sia altrimenti stabilito oppure quando si tratti di questioni concernenti persone.

ART. 6 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

1. L'Assemblea dei Sindaci ha funzione di rappresentanza dei Comuni e contribuisce a definire gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dalla legge e dallo Statuto.

2. L'Assemblea ha poteri propositivi su questioni di interesse di area vasta, soprattutto nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali che la provincia esercita d'intesa con i comuni e può sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, secondo le rispettive competenze, proprie proposte o risoluzioni. Le proposte e le risoluzioni saranno sottoposte al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.

3. L'Assemblea svolge funzioni consultive in relazione alla manifestazione del parere, obbligatorio e non vincolante, sugli schemi di bilancio di previsione adottato dal Consiglio Provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. L'Assemblea in sede di esame dello schema di bilancio può formulare integrazioni e/o modifiche da inviare al Consiglio Provinciale affinché lo stesso ne tenga conto o motivatamente se ne discosti. In quest'ultimo caso lo schema sarà nuovamente sottoposto all'Assemblea per l'espressione del prescritto parere. In entrambi i casi l'Assemblea dovrà necessariamente esprimersi entro i successivi 20 giorni dalla deliberazione consiliare.

4. Le funzioni consultive possono essere altresì esercitate in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale. In tal caso, il richiesto parere dovrà essere espresso entro 20 giorni dalla richiesta e lo stesso riveste carattere non vincolante.

5. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri Provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi, nonché del diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato provinciale.

3

6. L'Assemblea dispone di poteri deliberativi in ordine alla adozione e alle successive modificazioni dello Statuto, nel rispetto del quorum deliberativo legislativamente previsto. L'Assemblea adotta o respinge motivatamente lo statuto, proposto dal Consiglio Provinciale, nonché le sue successive modificazioni.

7. Al fine di addivenire ad una piena condivisione delle disposizioni statutarie, l'Assemblea può sottoporre al consiglio provinciale modificazioni, integrazioni od osservazioni allo statuto proposto dal consiglio, affinché lo stesso possa valutarne l'eventuale accoglimento. In entrambi i casi, l'Assemblea dovrà pronunciarsi entro venti giorni dalla deliberazione consiliare.

ART. 7 - CONVOCAZIONE E PROSECUZIONE DELLA SEDUTA

1. Il Presidente della Provincia convoca l'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Coordinamento salvo i casi d'urgenza. L'Avviso di convocazione da trasmettere con qualsiasi mezzo informatico è altresì pubblicato sul sito internet della Provincia, dovrà contenere l'elenco dei punti all'ordine del giorno e precisare se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se si tiene in prima o in seconda convocazione.

2. Il Presidente è altresì tenuto a convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta scritta, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei

componenti dell'Assemblea, quando dallo stesso è ritenuto opportuno e quando lo richiedano due quinti dei componenti il Consiglio Provinciale. In tali casi la convocazione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente.

3. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente della Provincia con avviso scritto da trasmettere almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno con un preavviso di 48 ore, con l'indicazione dei punti di discussione posti all'ordine del giorno della medesima. L'avviso di convocazione è, altresì, trasmesso per conoscenza ai consiglieri provinciali.

4. Le proposte di deliberazione e i relativi allegati dovranno essere resi disponibili presso i competenti Uffici della Provincia almeno tre giorni liberi prima del giorno stabilito per la seduta.

5. Nei casi d'urgenza le proposte di deliberazione e i relativi allegati devono essere rese disponibili almeno ventiquattro ore prima di quella indicata nell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea può deliberare di proseguire i propri lavori in altro giorno fissando data e ora della propria riunione per esaurire la discussione sugli argomenti già iscritti all'ordine del giorno dandone comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima.

7. L'Assemblea non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che a maggioranza dei presenti si decida in senso favorevole.

8. I sindaci o i consiglieri o assessori all'uopo delegati hanno facoltà di prendere visione, durante le ore di ufficio, della documentazione posta a corredo della convocazione affinché l'argomento possa essere esaminato.

4

ART. 8 - FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Presidente della Provincia.

2. Le funzioni di Segretario nelle sedute dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Generale della Provincia ed in caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale.

3. Il Presidente definisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e ne disciplina l'ordine dei lavori, rappresenta le decisioni dell'Assemblea nei confronti dei terzi, presso le autorità competenti, comunali, provinciali, regionali, statali e nei confronti delle parti sociali e riveste le funzioni di coordinatore tra l'Assemblea dei Sindaci ed il Consiglio provinciale.

4. In caso di impedimento o di assenza del Presidente della Provincia, le funzioni inerenti i lavori dell'Assemblea sono svolte dal Vice Presidente e in assenza anche di quest'ultimo dal Sindaco presente in aula avente maggiore rappresentatività.

5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche. Ogni seduta è documentata attraverso un verbale.

6. I verbali di discussione delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono resi disponibili ai Sindaci dei Comuni entro il termine di venti giorni dalla seduta.

ART. 9

APERTURA DELLE ADUNANZE - QUORUM PER LA VALIDA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. La seduta ha inizio all'ora fissata nell'avviso di convocazione, purché sia raggiunto il numero legale, che viene accertato mediante appello nominale per comune previa acquisizione di eventuali deleghe. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o loro delegati.

2. Qualora, dopo un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non risulti raggiunto il numero legale, il Presidente della Provincia ne fa dare atto nel processo verbale, nel quale debbono essere elencati gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta.

3. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora sia presente un numero di comuni superiore al cinquanta per cento e che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione, che non può essere convocata prima che siano decorse ventiquattro ore, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente della provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

4. L'Assemblea normalmente delibera con i voti che rappresentano la maggioranza dei comuni presenti e la maggioranza della popolazione rappresentata.

5

ART. 10 VOTAZIONE E DETERMINAZIONI

1. Hanno diritto di voto esclusivamente i Sindaci o loro delegati.

2. Il Presidente della Provincia che nella seduta non ha assunto la rappresentanza del suo Comune non partecipa alla votazione.

3. In caso di votazione a scrutinio segreto si seguono le regole stabilite per il consiglio provinciale nel relativo regolamento.

4. Ogni votante ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo e di chiedere eventualmente le opportune rettificazioni in sede di approvazione del verbale stesso.

5. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "Deliberazione".

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e raccolte in apposito registro depositato presso la "Direzione organi istituzionali".



Art. 11
L'UFFICIO DI COORDINAMENTO

1.L'Assemblea dei Sindaci può nominare al suo interno l'Ufficio di Coordinamento con il compito di coadiuvare il Presidente della Provincia per i lavori dell'Assemblea nonché per ogni altra attività propedeutica all'espletamento delle funzioni dell'Assemblea stessa.

2.L'Ufficio di Coordinamento è composto da un coordinatore e da due subcoordinatori scelti tra i sindaci della Provincia nel rispetto dell'equilibrio di genere. E' membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento anche il Presidente della Consulta delle Elette.

3.Il coordinatore interagisce periodicamente con il Presidente della Provincia oltre che per programmare le sedute assembleari anche per curare il raccordo tra il Consiglio, gli Uffici e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 12
CONSULTA DELLE ELETTE

1.Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Consulta delle Elette composta da tutti i Sindaci donna, da Consiglieri provinciali donna e un consigliere comunale donna per ogni comune qualora il comune stesso non sia già rappresentato dal sindaco.

2.Il Presidente della Provincia, con proprio decreto, costituisce la Consulta delle Elette, acquisendo dai Sindaci le designazioni dei consiglieri donna. 6

3. La Consulta formula proposte ed osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile ed esprime pareri propositivi e consultivi agli Organi della Provincia per la promozione della parità di genere.

4.La Consulta elegge al proprio interno un Presidente e due coordinatori.


5.Il Presidente è di diritto membro dell'Ufficio di Coordinamento.

ART. 13
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. All'Assemblea possono essere invitati, per la trattazione di specifici argomenti, anche i Consiglieri della Provincia che vi partecipano senza diritto di voto.

2. Le convocazioni dell'Assemblea sono comunicate ai Consiglieri, almeno 3 giorni liberi precedenti la data fissata per la riunione al fine di consentire la partecipazione, salvo i casi d'urgenza. In tal caso la convocazione dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima.

3. Su invito del Presidente della Provincia possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni di altra Provincia o di altra Regione per l'esame di argomenti di interesse comune e/o soggetti esterni per la trattazione di specifici argomenti.



ART. 13
SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

1. L'Assemblea è dotata di autonomia funzionale e organizzativa.

2. L'attività di segreteria amministrativa e organizzativa è coordinata dal Segretario Generale che si avvale di personale all'uopo individuato nell'ambito della Direzione Organi Istituzionali che svolge le stesse funzioni organizzative ed amministrative espletate per l'organo consiliare.

ART. 14 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, al regolamento del Consiglio provinciale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.